**STATUTO**
**GRUPPO CIF TELEFONO DONNA E CENTRO D'ASCOLTO**

**art. 1**
**Denominazione e sede**
**(durata)**

L'associazione di promozione sociale che opera senza fini di lucro APS è costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, e opera nel territorio della Regione Liguria.
La durata dell'Associazione è illimitata.

**Articolo 2**
**(Finalità)**

L'associazione condivide le finalità e i valori del Centro Italiano Femminile che ne è promotore, come espresso nello statuto nazionale C.I.F oggi vigente, operando in sintonia ed in collaborazione con esso.

L'Associazione persegue unicamente finalità di tutela dei diritti umani e civili, assistenza sociale, formazione, in particolare contrasto alla violenza di genere e promozione della tutela dei diritti di donne e minori garantendo alle vittime di violenza familiare ed extrafamiliare servizi di accoglienza, protezione, sostegno e cura.
L'Associazione pone, a fondamento delle proprie linee di intervento, i principi guida dell'autodeterminazione e della relazione tra donne al fine di sostenere i processi di uscita dalla violenza L'Associazione si riconosce nella definizione della violenza di genere affermata nella Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 48/100 del 20 Dicembre 1993 "Un qualunque atto di violenza in base al sesso, o la minaccia di tali atti, che produca, o possa produrre, danni e sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche, coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata delle donne".
L'Associazione mette a disposizione servizi specialistici a protezione e sostegno dei minori vittime di maltrattamento, incuria ed abuso tenendo conto anche della correlazione tra violenza domestica e violenza assistita.

**Articolo 3**
**(Scopi specifici, Attività )**

L'Associazione ha tra le proprie finalità:
a) contribuire all'interruzione della violenza ai danni di donne e minori;
b) garantire in collegamento con i servizi territoriali il supporto di risorse di pronto intervento e prima accoglienza, di rilevazione e valutazione della pericolosità della situazione, di presa in carico dei bisogni di sostegno e cura specifici in favore di donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale o economica, di atti persecutori o stalking; di minori oggetto di maltrattamenti, abusi o vittime di violenza assistita; di adulti abusati in età minore;
c) promuovere, organizzare e gestire strutture logistiche ove le donne , anche straniere, sole o con i/le figli/e minorenni possano trovare accoglienza consulenza e alle forme di supporto quali ad esempio gruppi di sostegno, consulenza legale allorquando subiscano violenze dentro e fuori la famiglia.
d) assicurare alle vittime di violenza che ne facciano richiesta il necessario sostegno di consulenza legale nella prospettiva di una tutela dei propri diritti;
e) Sviluppare progetti di prevenzione, servizi e azioni contro la tratta delle donne, la prostituzione coatta e ogni sfruttamento sessuale di donne italiane e straniere nel nostro e in altri paesi

f) promuovere il benessere dei soggetti vittima di violenza, adulte/i e minori, operando mediante interventi personalizzati nel pieno rispetto della dignità delle singole persone;
g) valorizzare una genitorialità responsabile e attiva finalizzata all'interruzione del ciclo della violenza;
h) promuovere azioni di prevenzione con interventi di informazione, sensibilizzazione e formazione sui temi della violenza e degli stereotipi di genere al fine di: contribuire all' emersione del fenomeno, sviluppare conoscenze e competenze in materia, rafforzare le normative e le politiche di contrasto per una pieno riconoscimento e tutela dei diritti delle vittime, favorire l'assunzione sociale di responsabilità rispetto al fenomeno della violenza, contribuire, con particolare riferimento ai giovani nelle scuole, all'affermazione di una cultura di rispetto della persona nella sua integrità e inviolabilità;
i) promuovere lo scambio di informazioni, dati statistici e buone pratiche, la valorizzazione di un approccio multidisciplinare e interistituzionale in particolare ai fini della prevenzione, l'attivazione di "reti" formali ed informali di coordinamento e procedure di collaborazione con le istituzioni pubbliche e private che operano sul territorio per il contrasto alla violenza.
Per conseguire il raggiungimento di tali finalità l'Associazione potrà esercitare le seguenti attività:

- fornire accoglienza e gestire la raccolta delle segnalazioni;
- fornire consulenza sociale e psicologica;
- fornire consulenza legale;
- valutare le conseguenze psicologiche causate dalla violenza, anche attraverso l'intervento di figure specialistiche;
- fornire sostegno psicologico e psico-educativo (nei limiti previsti dalle leggi in materia), psicoterapia;
- creare e gestire percorsi di elaborazione del trauma e di uscita dalla violenza, individuali e di gruppo;
- fornire protezione nelle strutture alloggiative;
- formazione e sensibilizzazione: progettazione per interventi e consulenze formative, docenze sulle tematiche della violenza su donne e minori, supervisioni di gruppo con operatori specializzati e rilevazione ed elaborazione dei dati con analisi qualitative e quantitative;
- elaborare studi e ricerche sul fenomeno della violenza;
- progettazione per l'implementazione e la ricerca delle risorse.

Nello svolgimento delle suddette attività sono assicurati i principi di: non discriminazione, anonimato riservatezza e professionalità.

L'Associazione potrà partecipare come socia ad altri Enti ed Associazioni aventi scopi analoghi nonché aderire a manifestazioni ed organizzazioni aventi ad oggetto scopi sociali e umanitari.

L'Associazione si impegna al lavoro di rete e alla ricerca di modalità operative integrate tra i diversi operatori. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste agli art. 1 e 3, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, eventualmente anche di natura commerciale.

**Articolo 4**
**(Soci)**

Sono ammessi a fare parte dell'Associazione, donne maggiorenni le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare attraverso un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con le/gli altri/e Soci/e che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio di Gestione su domanda scritta del richiedente.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione non ché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio di Gestione ed approvata dall'Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione; la quota associativa non è trasmissibile.

**Articolo 5**
**(Diritti e doveri dei soci)**

Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Le attività svolte dalle/dai socie/i a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

**Articolo 6**
**(Recesso ed esclusione del socio)**

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:
a) mancato pagamento della quota sociale protrattosi per 6 mesi dal termine di versamento richiesto;
b) mancato perseguimento finalità e scopi dell'Associazione
c) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio di Gestione e ratificata dall'Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all'interessato.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione delle quote annuali e delle quote assicurative e/o dei contributi volontari versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

**Articolo 7**
**(Organi sociali)**

Gli organi dell'Associazione sono:
a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio di Gestione;
c) Presidente

Tutte le cariche associative sono elettive.

**Articolo 8**
**(Assemblea dei soci)**

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, costituita dai soci.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante:
1. avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
2. avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata:
1. quando il Consiglio di Gestione lo ritenga necessario;
2. quando lo richieda almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio di Gestione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea **ordinaria** è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:
1. elezione del Consiglio di Gestione;
2. proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;
3. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio di Gestione;
4. approvazione dell'entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio di Gestione;
5. ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio di Gestione;
6. approvazione del programma annuale dell'Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio di Gestione;

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria in prima o seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti, rispetto al quorum previsto per la validità.
Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.
Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

L'Assemblea **straordinaria** ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:
1. approvazione di modifiche allo statuto o di trasferimento della sede legale, con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
2. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare ed a essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute.

**Articolo 9**
**(Consiglio di Gestione)**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Gestione eletto dall'Assemblea e composto da tre a sette consiglieri, secondo la delibera assembleare.

I membri del Consiglio di Gestione restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La convocazione del Consiglio di Gestione è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio di Gestione stesso.
Le riunioni del Consiglio di gestione sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri che deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio di Gestione:
1. compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
2. elegge il Presidente dell'Associazione;
3. elegge la responsabile generale;
4. stabilisce e presenta all'Assemblea l'entità della quota sociale annua;
5. redige e presenta all'Assemblea il programma annuale delle attività dell'Associazione;
6. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
7. delibera l'ammissione dei nuovi soci;
8. delibera l'esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea.
9. nomina eventuali responsabili di specifici settori;

**Articolo 10**
**(Presidente dell'Associazione)**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio di Gestione , resta in carica 4 anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio di gestione, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria.

Dispone dei fondi sociali, per spese di ordinaria gestione; ogni altra voce di spesa deve essere

deliberata all'interno del Consiglio di Gestione.

**Articolo 11**
**(Vice Presidente dell'Associazione)**

Il Vice Presidente dell'Associazione, fa parte dei consiglieri eletti dall'assemblea è nominato dal consiglio di gestione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi

**Articolo 12**
**(Responsabile Generale)**

La responsabile generale, è eletta dal Consiglio di Gestione e resta in carica un anno, coordina le aree di lavoro dei specifici settori, supervisiona i progetti, non ricopre incarichi nel Consiglio di Gestione.

**Articolo 13**
**(Segretario)**

Il Segretario, deve far parte degli associati, non può essere un consigliere eletto dall' assemblea, non ricopre incarichi nel consiglio di gestione, redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio di gestione, provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di gestione, compie le mansioni delegate dal Presidente.

**Articolo 14**
**(Mezzi finanziari)**

L'Associazione è dotata di autonomia giuridica patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio di gestione ed approvata dall'Assemblea;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
e) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
f) erogazioni liberali di associati e di terzi;
g) proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio di gestione dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a conservare, per almeno 5 anni, la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati

al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati.

L'Associazione è, inoltre, tenuta a conservare per lo stesso periodo, la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

**Articolo 15**
**(Esercizio sociale e bilancio)**

L'esercizio sociale è compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio di Gestione, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre 6 mesi.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
L'Associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

**Articolo 16**
**(Scioglimento dell'Associazione)**

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di scioglimento, cessazione, o estinzione, l'Associazione, dopo la liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale di identico o analogo settore secondo le indicazioni contenute nel presente statuto.

**Articolo 17**
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

L'assemblea dei Soci ha approvato all'unanimità, come da verbale (allegato B) il nuovo testo dello statuto sociale, il quale sostituirà quello attualmente vigente in data 11 aprile 2016.

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario

Ufficio Territoriale di Genova 1

19 APR. 2016 3012/3

ALLEGATO

IL FUNZIONARIO
(Maria Caterina D'Amuco)